

Comune di Cermenate

Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2016 - I.E.

L'anno 2016 addì nove del mese di marzo alle ore 21:00 presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
RONCORONI MAURO	Sindaco	si
BERNARDI FEDERICA	Consigliere	si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE	Consigliere	si
BELLINO GIORGIO	Consigliere	si
LOPRESTI DAVIDE	Consigliere	si
SINIGAGLIA LORENA	Consigliere	no
PIZZUTTO LUCIANO	Consigliere	si
MILIERI ELEONORA	Consigliere	si
GRASSI EDOARDO	Consigliere	si
PIVA ALESSIA	Consigliere	no
PORRO ISABELLA	Consigliere	no
LONGO CONCETTA	Consigliere	si
NICHETTI FERDINANDO	Consigliere	si

Partecipa Il Segretario Comunale **Dr.Nicolò Cufalo.**

Il Dr. Mauro Roncoroni, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2016 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita l'illustrazione dell'Assessore Colmegna;
- Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi dal 669 al 683 dell'art.1 della sopracitata Legge, come modificati in parte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68 e dalla legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014, che normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:
 - a) il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lvo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - b) il comma 677 che stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 - c) per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
 - d) il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale con deliberazione n. 15 del 30 Aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.;
- che l'articolo 3 avente ad oggetto "Indicazione analitica dei servizi indivisibili" della parte terza del regolamento, relativa alla TASI, prevede che "annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

Visto l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art.1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015. n. 208 che stabilisce l'esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale sia del proprietario che del possessore, limitatamente alla quota da questi dovuta, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art.1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, che prevede la possibilità di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato che tale maggiorazione è stata applicata, in ragione dello 0,5 per mille, in relazione a: “aree fabbricabili, immobili accatastati in categoria A/10, immobili accatastati in categoria A residenziale ove non adibiti ad abitazione principale, immobili accatastati in categoria C/6, C/2 se non di pertinenza di abitazioni principali”;

Ritenuto dover mantenere tale maggiorazione ai fini di garantire idonea copertura ai servizi indivisibili come da allegato prospetto nel quale sono indicati i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che l' art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'art.1 comma 678 della legge 27 dicembre 20013, n. 147 per quanto attiene le aliquote applicabili agli immobili-merce stabilendo che l'aliquota da applicare è pari allo 0,1 per cento, lasciando facoltà ai comuni di possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Ritenuto pertanto dover definire le aliquote applicabili ai c.d. Immobili-merce in relazione alla categoria catastale dell'immobile;

Ritenuto, quindi, che dalle stime operate sulle basi imponibili è opportuno adottare le seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra:

- 1) immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze: 2 per mille
- 2) fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;
- 3) terreni agricoli: 0 per mille
- 4) aree fabbricabili, immobili accatastati in categoria A/10, immobili accatastati in categoria A residenziale ove non adibiti ad abitazione principale, immobili accatastati in categoria C/6, C/2 se non di pertinenza di abitazioni principali: 3 per mille
- 5) aree fabbricabili già adibite ad uso pubblico (es. Parcheggi, Strade) ancorchè in assenza di trasferimento della proprietà al comune: 0 per mille
- 6) immobili accatastati in categoria D, C/1 e C3: 1 per mille
- 7) immobili merce accatastati in categoria D, C/1 e C3: 1 per mille
- 8) immobili merce accatastati A residenziale e nelle categorie C/6 e C/2: 2,5 per mille
- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 1 per mille

Ritenuto ribadire l'esenzione prevista per le nuove attività insediate in immobili che risultavano non utilizzati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di inizio di tali attività, alle medesime condizioni già stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 giugno 2014 ;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 10 i consiglieri presenti di cui 8 votanti e 2 astenuti (Longo, Nichetti)

DELIBERA

- di approvare l'allegato prospetto dei servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI:
 - 1) immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze: 2 per mille

2) fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;

3) terreni agricoli: 0 per mille

4) aree fabbricabili, immobili accatastati in categoria A/10, immobili accatastati in categoria A residenziale ove non adibiti ad abitazione principale, immobili accatastati in categoria C/6, C/2 se non di pertinenza di abitazioni principali: 3 per mille

5) aree fabbricabili già adibite ad uso pubblico (es. Parcheggi, Strade) ancorchè in assenza di trasferimento della proprietà al comune: 0 per mille

6) immobili accatastati in categoria D, C/1 e C3: 1 per mille

7) immobili merce accatastati in categoria D, C/1 e C3: 1 per mille

8) immobili merce accatastati in categoria A residenziale e nelle categorie C/6 e C/2: 2,5 per mille

9) fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 1 per mille

- di ribadire l'esenzione prevista per le nuove attività insediate in immobili che risultavano non utilizzati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di inizio di tali attività, alle medesime condizioni già stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 giugno 2014 ;

- di demandare al funzionario responsabile della gestione della I..U.C. gli adempimenti relativi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;

Di dichiarare, con separata votazione 8 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 10 i consiglieri presenti di cui 8 votanti e 2 astenuti (Longo, Nichetti), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dr. Mauro Roncoroni

Il Segretario Comunale

Dr. Nicolò Cufalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000.

Li _____

IL MESSO COMUNALE

Walter Porta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' **DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____

- Trascorsi **dieci giorni** dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000.

Li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

D. ssa Antonella Riva

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

- SEGRETARIO GENERALE
 - SETTORE AFFARI GENERALI
 - SETTORE RISORSE ECONOMICHE
 - SETTORE URBANISTICA
 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
 - SETTORE POLIZIA LOCALE
 - SETTORE FARMACIA
 - COLLEGIO DEI REVISORI
 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
 - R.S.U.
 - _____
-